

La garanzia per i farmaci che possono diventare dannosi

Caro Salvagente, vorrei sottoporvi un problema relativo ai farmaci. Certi medicinali vengono messi in commercio anche quando non sono certi tutti gli effetti che provocheranno. Ci sono stati negli anni alcuni casi tristemente famosi, come ad esempio quello del Talidomide, un farmaco somministrato a donne in gravidanza che produsse malformazioni sui nascituri. Come si può in questi casi usare il diritto alla garanzia?

Lettera firmata Bologna

La nostra lettrice sollevando la questione relativa alla legge 24 maggio 1988 ha messo come si dice, il dito sulla piaga.

Il problema dei difetti non conoscibili allo stato della scienza e della tecnica è prima che giuridico, diremmo di natura etica. Si tratta di stabilire chi deve pagare i danni per prodotti che non presentano problemi conosciuti nel momento della commercializzazione ma che li dimostrano in seguito. Accanto al caso del Talidomide se ne potrebbero fare molti altri. Il nostro legislatore ha implicitamente affrontato il problema affermando che quando si esercitano attività pericolose bisogna mettere in pratica tutte le misure idonee a evitare possibili danni. La Cassazione ha interpretato rigidamente questa norma, anche in relazione alle medicine, imponendo che prima della commercializzazione un prodotto deve essere assolutamente sperimentato nei suoi effetti sui consumatori. Quando però i suoi effetti non sono sperimentabili, come ci si deve regolare? C'erano due opzioni che la direttiva Cee offriva al nostro legislatore, la prima era quella di far pagare i danni al produttore la seconda era quella di riversare i rischi sulla massa dei consumatori. Il nostro legislatore ha preferito questa seconda strada, al fine probabilmente di non penalizzare i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi Cee, giacché negli altri stati europei si stavano approvando normative di favore nei confronti delle imprese. Dietro questa scelta c'è sicuramente anche la speranza di non diminuire la sperimentazione di prodotti nuovi. Di certo è una scelta che si presta obiettivamente a delle critiche. Diminuire il rischio dei produttori per danni di questo tipo significa diminuire i costi di impresa. E la sperimentazione di farmaci nuovi rimane comunque indispensabile per il miglioramento della salute. Il problema tuttavia è che questo rischio da sviluppo non si applica soltanto ai farmaci ma anche ai cosmetici, ai giocattoli, agli orologi.

In ogni caso si può affermare che se un qualsiasi ricercatore scopre che un determinato prodotto è difettoso e il produttore non provvede a ritirarlo dal mercato, quest'ultimo deve rispondere dei danni, sempre che non debba rispondere anche penalmente del suo operato.

Caro Salvagente, qualche giorno fa ho ricevuto una notifica relativa a una vecchia contravvenzione. Nel cercare su quel foglietto la data e la zona a cui si riferiva l'infrazione - un divieto di sosta veniale in motocicletta - mi sono accorto che risaliva nientemeno che a quattro mesi prima. Ho pensato subito di essere stato fortunato, ricordando che il termine tra l'accertamento e la notifica doveva essere massimo di 90 giorni, e essendo trascorsi abbondantemente questi, io potevo non pagare la multa. All'ufficio reclami del Comune, dove è possibile contestare questo tipo di notifiche, l'impiegato mi ha invece informato che la legge è cambiata e che il termine era diventato di cinque mesi. È vero tutto ciò? Sarò costretto a pagare la contravvenzione?

Mario Altissimo Roma

Purtroppo il lettore sarà costretto a pagare la multa, infatti dal 24 marzo di quest'anno, con l'entrata in vigore della legge 122, i termini di notifica delle contravvenzioni sono stati portati a cinque mesi.

Multa vecchia di 4 mesi: deve essere pagata

Caro Salvagente, insieme ad altri 60 operai e 5 impiegati fui messo in liquidazione per cessata attività della ditta presso la quale lavoravo. Una volta in pensione feci domanda per il rimborso Irpef sulle liquidazioni nell'agosto del 1984 presso l'Intendenza di finanza di Roma. Successivamente ci fu fatto inoltrare un secondo ricorso, sempre all'Intendenza di finanza ma in un'altra sede. Nel luglio 1987, recatomi in quello stesso ufficio, mi sento dire che avendo fatto la prima domanda di rimborso in altra sede era il che mi avrebbero dovuto rispondere. Decisi di chiedere lumi ai miei primi interlocutori. Questi mi spiegarono che, date le carenze di personale e le troppe pratiche da evadere, avrei dovuto attendere sino alla scadenza del 1988. Da allora più volte si sono accavallate voci secondo cui non avremmo più avuto diritto al rimborso ad altre secondo le quali avevo dovuto soltanto attendere. Siamo stati ingannati? Rivedremo (e quando?) i soldi che ci spettano?

Aldo Cadalanotte Roma

Sono circa un milione i contribuenti che hanno diritto alla restituzione di somme, anche di ridotta entità, sulla base di quanto stabilito dalla legge 26.9.85 n. 482 che modificava l'allora vigente disciplina fiscale in materia di indennità di fine lavoro.


Dopo un lungo periodo di «stasi» degli uffici e di attesa da parte degli interessati, pare che l'attuazione sia riuscita a sbloccarsi solo ora. Solo in queste ultime settimane, infatti, a distanza di ben quattro anni dall'emanazione del provvedimento, si è dato avvio alla restituzione degli importi dovuti ai primi 92 mila aventi diritto. Dichiarazioni ministeriali lasciano ritenere che nei prossimi giorni altri 100 mila cittadini interessati al provvedimento possano vedersi restituite le quote di rimborso Irpef.

Sta di fatto, però, che pure a distanza di anni, molti cittadini stanno ancora aspettando, con comprensibile ansia, la liquidazione di somme che, per giustizia e coerenza, doveva essere avvenuta già da parecchio tempo. Dati i precedenti, l'unica cosa sulla quale ci sentiamo di poter tranquillizzare il nostro lettore, almeno sulla base di quanto ci ha riferito, è il suo pieno diritto al rimborso. Dato il tempo trascorso sarebbe possibile, insieme agli altri suoi ex-colleghi, avviare, con l'assistenza dello Spicgil, un'azione legale comune e ben documentata nei riguardi del ministero competente. Siamo convinti che molti si unirebbero in questa azione di contenzioso assolutamente legittima sempre che il tanto atteso rimborso tardasse ancora.

Un analogo episodio mi è capitato qualche giorno fa in un negozio del centro dove la cassiera, dopo avermi praticato un discreto sconto sul prezzo di listino di alcuni oggetti, ha chiesto il pagamento del prezzo di listino, quando ho pronunciato la faticosa frase «pago con carta di credito». Questa volta, stuzzito, ho rinunciato all'acquisto.

Vi chiedo è ammissibile un tale comportamento? Posso tutelarmi da questi atteggiamenti?

Oltretutto io ritengo che questa rappresenti una mentalità commerciale non propriamente moderna, se è vero che la gente, usando le va-



IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

Il terapeuta, figura importante della nuova medicina

Caro Salvagente, volevo fare qualche puntualizzazione, in qualità di fisioterapista sul fascicolo dedicato alle cure del corpo.

Lettera firmata Roma

Abbiamo girato la domanda del lettore all'ufficio stampa dei Servizi Interbancari. Questa la risposta.

La lettera del nostro titolare ci pare significativa di una certa amarezza di talune frange del mondo del commercio sul fronte dei sistemi di pagamento alternativi al denaro. Ciò nonostante i molti sforzi e le grandi novità che il sistema cartasi, nato appena tre anni fa, ha nel frattempo introdotto.

Con cartasi infatti, il commerciante può versare in banca (e al sistema adescano oggi più di 500 istituti di credito per un totale di 13 mila sportelli bancari) anche il giorno stesso ottenendo valuta contante cioè con accredito immediato raccogliendo per di più insieme a cartasi anche le carte con i sistemi internazionali Visa Eurocard e Mastercard.

L'esercizio commerciale che accetta il pagamento cartasi ha il vantaggio di poter concludere vendite non condizionate - come giustamente riporta il lettore del Salvagente - dalla quantità di denaro contante posseduta al momento dell'acquisto come corrispettivo del servizio reso. Deve pagare una piccola commissione alla Servizi Interbancari.

Ci preme comunque sottolineare che agli esercizi commerciali che espongono l'adesivo cartasi sono contrattualmente - per loro libera sottoscrizione - impegnati con la Servizi Interbancari ad accettare sempre e comunque il pagamento con la carta, anche in occasione di saldi e liquidazioni, senza aggravio a carico del compratore.

Ci sembra comunque che i tempi stiano rapidamente maturando e che presto le ultime sacche di resistenza alle carte di credito spariranno anche in Italia, così come è già avvenuto all'estero nei Paesi più evoluti.

Caro Salvagente, volevo fare qualche puntualizzazione, in qualità di fisioterapista sul fascicolo dedicato alle cure del corpo.

È giusto far capire da parte vostra ai lettori che i massaggi devono essere eseguiti solo da personale diplomato oppure da un massofisioterapista.

Il fisioterapista è però altra figura. Essa è preposta al recupero motorio delle disabilità.

Da anni conduco una personale battaglia sul posto di lavoro per fare capire questo concetto e non mi fa certo piacere leggere su una rivista di larga diffusione ciò che mi pensa la gente (e certi medici) e cioè che noi fisioterapisti facciamo «massaggi». Ben diverso è il nostro lavoro più complesso. Non a caso per massaggisti e fisioterapisti esistono camere scolastiche notevolmente differenti.

Carlo Bottari S. Giovanni Bianco (Bergamo)

Caro Salvagente, soffro di un artrosi lombosacrale con manifestazioni dolorosissime due o tre volte l'anno. Sono costretto a sottoporvi ad applicazioni di Marconiterapia e radarterapia per le quali mi rivolgo ad ambulatori convenzionati con la Usl. Per i massaggi, dopo le applicazioni, mi viene chiesta una tariffa a parte. Ho appena terminato le applicazioni di radarterapia con relativi massaggi di 20 minuti che mi sono costati 28 mila lire l'8 luglio. Vorrei che la mia protesta venisse accolta ed evidenziata.

Cosetta Degliesposti, Bologna

Questa lettera del signor Bottari ci permette di sollevare una questione che, apparentemente, può sembrare marginale usiti i grandi problemi che affliggono il nostro sistema sanitario, ma che in effetti è una spia dello stato di arretratezza in cui è costretta la sanità pubblica del nostro paese.

Fatta questa premessa diciamo che il lettore ha ragione. In effetti non è il fisioterapista, che è un operatore sanitario che deve fare i massaggi, ma un massofisioterapista, cioè un massaggiatore che scuiscono con il lettore. Purtroppo per quella parte del fascicolo ci si è avvalsi proprio della collaborazione di un medico. Il che conferma la confusione diciamo pure la mancanza di conoscenza, che si riscontra in questo campo.

La differenza, fra le due professioni, è assai notevole. Il massoterapista per esempio può giungere a un diploma dopo un corso di qualche settimana. Il fisioterapista o fisiochinesiterapista o terapeuta della riabilitazione è uno specialista sanitario che, normalmente, ha un diploma di maturità o comunque di scuola media superiore ha sostenuto un corso di tre anni presso una clinica medica universitaria, ha svolto tirocinio presso cliniche universitarie, ospedali, ambulatori pubblici. Spesso a proprie spese ha seguito corsi di specializzazione e aggiornamento recandosi anche all'estero.

Nel nostro paese sono alcune migliaia i terapisti della riabilitazione in grado di intervenire a fianco del medico - nelle moderne cure per la riabilitazione neurologica, ortopedica, reumatologica e respiratoria.

Purtroppo bisogna dire il terapeuta della riabilitazione non viene valorizzato, specie nelle strutture sanitarie pubbliche, e spesso è ignorato dagli stessi medici. In molti ospedali questa figura addirittura non esiste. In altri esercitano i terapisti soltanto in alcuni reparti.

In tutto il Policlinico di Roma, ad esempio, fra ospedali e cliniche universitarie, i terapisti della riabilitazione sono appena una decina. Anche in questo caso ci si comporta in modo del tutto diverso (in senso peggiorativo) degli altri paesi europei dove al terapeuta, uscito da un piccolo

corso universitario, viene conferita una «piccola laurea» e dove il suo lavoro è altamente riconosciuto. In Francia, in Germania occidentale, in Olanda il terapeuta è presente dopo qualsiasi tipo di intervento chirurgico e anche immediatamente dopo il parto proprio per permettere al paziente e alla puerpera di iniziare subito la fase di recupero, appunto la riabilitazione.

Il terapeuta sempre all'estero, poco in Italia, interviene sistematicamente come specializzato, nei campi delle affezioni respiratorie e, con ruolo fondamentale, sempre a fianco del medico, per la riabilitazione dei bimbi che sono affetti da handicap più o meno gravi.

È una scienza giovane in costante evoluzione. Ma la nostra sanità pubblica (è vero ministro De Lorenzo?) non pare sia disposta, nei tempi brevi, a fare un salto di qualità che preveda, fra l'altro, l'intervento del terapeuta in quasi ogni reparto ospedaliero. E così ecco valorizzata l'iniziativa da parte di privati (per fortuna anche di alcune cooperative), la clinica l'ambulatorio di lusso, le palestre. Ma attenzione, anche qui si corre il rischio di essere ingannati, bisogna, appunto fare distinzione fra massoterapista (cioè massaggiatore) e fisioterapista o meglio terapeuta per la riabilitazione.

Alla signora di Bologna rispondiamo che evidentemente la prescrizione della Usl non prevede i massaggi. Ma anche qui vale il discorso che affronta la lettera del signor Bottari. Una cosa sono gli interventi del massaggiatore, un'altra quelli del terapeuta. Le consigliamo, signora, visto che ha la fortuna di vivere in una città dove esiste (presso il Comune) un servizio di assistenza e informazione efficiente, di rivolgersi a questi uffici e farsi indirizzare in un ambulatorio eventualmente convenzionato con la Usl, dove esercitano terapisti della riabilitazione. Vedrà che si troverà bene e dovrà pagare soltanto il ticket se non ne è esentata.

Caro Salvagente, dopo aver letto il fascicolo sul condominio vorrei porre un quesito.

Sono proprietaria di un appartamento con un terrazzo che ricopre tutto lo stabile, essendo notevolmente e pericolosamente deteriorato, ho chiesto al condominio la partecipazione alle spese di rifacimento del lastrico. Ho letto sul fascicolo che un terzo doveva essere pagato dal proprietario mentre il restante doveva essere a carico del condominio. Mi è stato risposto che finché non ci fossero state perdite negli appartamenti sottostanti o danni evidenti allo stabile il rifacimento poteva anche essere evitato.

È lecito questo comportamento?

Ansa Galli Perugia

In questo caso il lettore deve formalmente chiedere all'amministratore, attraverso una lettera raccomandata, che inserisca all'ordine del giorno della prossima assemblea condominiale il problema della riparazione del terrazzo. Nella lettera dovrà prospettare i problemi di stabilità, di infiltrazione d'acqua, ecc., che si potrebbero presentare in futuro per lo stabile. Questa richiesta, una volta accettato il suo inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale, dovrà essere discussa e approvata con una maggioranza di 501 millesimi. Se questo non dovesse avvenire l'unica strada rimane quella di una richiesta di intervento della magistratura. Questa, nominata un perito che accerti l'effettiva pericolosità dei problemi oggetto per lo stabile che i danni al balcone potrebbero provocare, potrà intimare al condominio la sua riparazione.

Purtroppo questa è una strada tortuosa ed è per questo che il sindacato inquilini, il Pci e altre associazioni e partiti hanno fatto proposte di modifica di questo meccanismo, magari delegando questi interventi all'amministrazione comunale al fine di giungere a una maggiore rapidità nella risoluzione di questi problemi.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185-Roma.

Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano. In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente».

A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il colloquio con i lettori del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità».

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Vittorio Albertoni (direttore marketing della società Servizi Interbancari); Paolo Onesti (esperto di problematiche previdenziali); Aldo Rossi (curatore del fascicolo «Il condominio»); Carlo Maria Verardi (curatore del fascicolo «La Garanzia»).

Domani in edicola

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Contese

L'ARTIGIANO

a cura di Andrea Liberatori

L'AUTOMOBILE IL MECCANICO IL CARROZIERE L'ELETTRAUTO IL CARBURATORISTA	IL CORPO IL BARBIERE L'ACCONCIATRICE L'ESTETISTA IL TRASPORATORE
L'ABBIGLIAMENTO LA TINTORIA IL PELLETTIERE IL SARTO	L'ALIMENTAZIONE LA PASTA FRESCA I GELATI LA PASTICCERIA
LA CASA IL DECORATORE L'ELETTICISTA IL RIPARATORE DEI ELETTRODOMESTICI IL RISTRUTTURATORE L'IDRAULICO	

40. LAVORO